



Al Sig.
OMISSIS

Oggetto: istanza di riesame avverso l'accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 9, del d.lgs. n. 33/2013.

VISTA l'istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii presentata in data 2.03.2023 (prot. ANAC n. 17055 del 2.03.2023) da OMISSIS, in qualità di OMISSIS della OMISSIS, con la quale è stato chiesto di acquisire copia di "tutti gli esposti menzionati o comunque correlati alla richiesta" di informazioni trasmessa con nota prot. ANAC n. 13591/2023 dall'Autorità ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento di Vigilanza ANAC del 4.07.2018 e "di tutti gli atti ad essi presupposti, coevi o connessi";

VISTA l'opposizione all'ostensione della suddetta documentazione richiesta, presentata dal Sig. OMISSIS in qualità di controinteressato (prot. ANAC n. 23199 del 22.03.2023);

VISTO il provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, emanato dall'Ufficio vigilanza concessioni e PPP (UVCP) (prot. ANAC n. 26104 del 31.03.2023);

VISTA l'istanza di riesame avverso il provvedimento di accoglimento presentata dal Sig. OMISSIS ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 9, del d.lgs. n. 33/2013 acquisita al protocollo ANAC n. 26365 del 3.04.2023;

ACQUISITI i necessari elementi informativi dall'Ufficio vigilanza concessioni e PPP (UVCP);

CONSIDERATO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;



CONSIDERATO il «Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990» di cui alla delibera n. 1019 del 24.10.2018 e modificato con decisione del Consiglio del 3.02.2021;

CONSIDERATA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell'A.N.AC. "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*";

SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE:

nell'istanza di riesame il Sig. OMISSIS, in aggiunta a quanto già rappresentato nell'opposizione trasmessa in data 22.03.2023 (prot. ANAC n. 23199 del 22.03.2023) cui rinvia integralmente, rappresenta che la richiesta di accesso generalizzato dovrebbe essere respinta ai sensi dell'art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013 in quanto "l'accoglimento [...] determinerebbe un pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse pubblico inerente al regolare svolgimento di attività ispettive".

Esaminata la predetta richiesta di riesame nonché l'opposizione presentata, si rappresenta che dall'istruttoria svolta non sono state ritenute sussistenti le condizioni e/o i limiti che giustificano il rifiuto/differimento di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 10, comma 3 e ss del Regolamento sull'accesso del 24.10.2018, conformemente a quanto già valutato dall'Ufficio che detiene i dati.

Con riferimento al pregiudizio alla tutela del "regolare svolgimento di attività ispettive" (art. 5-bis, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013), invocato espressamente dal Sig. OMISSIS, si precisa che, nel caso di specie, non può propriamente parlarsi di un'attività ispettiva, che è invece soltanto eventuale e in ogni caso futura, come ritenuto anche nella stessa richiesta di riesame. Peraltro, la presentazione degli esposti era stata già comunicata nella richiesta di informazioni trasmessa alla OMISSIS che, quindi, aveva già conoscenza dell'esistenza degli stessi, ma non del relativo contenuto.

Neppure la conoscenza del contenuto dei predetti esposti da parte della OMISSIS sembrerebbe ragionevolmente pregiudicare tale eventuale futura attività ispettiva, tanto più che potrebbe al contrario agevolarne lo svolgimento, permettendo alla OMISSIS di fornire un riscontro pertinente e puntuale rispetto ai fatti rappresentati negli esposti.

Da ultimo, neanche possono dirsi integrati nel caso di specie ulteriori condizioni e/o limiti previsti dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 10, comma 3 e ss., del citato Regolamento ANAC del 24.10.2018.

Si evidenzia, infine, che, onde evitare ogni utilizzo ritorsivo delle segnalazioni e in ossequio alla disciplina in materia di *privacy*, l'accesso sarà consentito previo oscuramento dei dati personali presenti nei documenti, nonché di ogni informazione che possa consentire l'identificazione,



anche indiretta, del soggetto interessato.

Per i sopraesposti motivi, si

RIGETTA

la richiesta di riesame del provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato inoltrata ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 9, del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. dal Sig. OMISSIS.

Il presente provvedimento è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Dott.ssa Antonella Cirillo